

Non ho bisogno di protestare contro l'ingiuriosa qualificazione di confisca che si è voluto dare a quella operazione di semplice amministrazione. Certo, se si fosse trattato di qualsivoglia specie di confisca, la proposta avrebbe avuto contro di sé il voto unanime della Commissione: abbiamo tutti uguale ripugnanza per questa pena, che fu per sempre eliminata dalla nostra legislazione. Non vi sarà nessun' ombra di confisca, nè anco a danno di coloro che avessero fatti i voti triennali ai quali accennava l'onorevole deputato Jacquemoud: sia che questi soggetti vincolati da voti temporali abbiano ritenuto il privato dominio delle loro possessioni, sia che lo abbiano ceduto ai loro prossimi, l'articolo proposto dalla Commissione non li colpisce. Si tratta soltanto dei beni posseduti dalla congregazione come corpo morale, ed è per questi soltanto che la devoluzione si opera di pien diritto a favore del demanio nazionale, e che l'amministrazione debbe conseguentemente esserne affidata all'azienda delle finanze. (*Gazz. P.*)

SULIS. L'attuale questione mi pare che con somma facilità possa risolversi adottando questa distinzione.

O i gesuiti, a favore de' quali si domanda la soppressione dell'art. 3 della legge, si considerano nella loro individualità, o come formanti congregazione. . . .

JACQUEMOUD G. Qui si tratta anche di tutte le altre corporazioni.

SULIS. È la cosa medesima giacchè trattasi delle congregazioni gesuitiche od altre dall'art. 1 considerate. — Ora dunque se si considerano come individui questi tali, allora è certo che essi non possono dirsi privi di casa alcuna giacchè nulla mai possedettero; noto essendo che pel loro voto di povertà possedere non potevano. O si considerano come congregazioni ed allora sciolte elleno essendo in virtù dell'art. 1, deggionsi considerare e veramente sono morte. E quindi il conservare ad esse il possesso dei beni sarebbe lo stesso che asserire che un defunto possa continuare a possedere i beni che teneva quando era in vita.

In quanto poi all'ultima osservazione del sig. Jacquemoud, io sono dell'opinione or ora espressa dal deputato Sineo, massime perchè si disse fin da ieri che rimanevano salvi i diritti tutti di reversibilità a coloro che per precedenti testamenti tenevano diritti sull'asse gesuitico. Epperò quei tali che diedero i propri beni a qualche congregazione coi patti espressi dal deputato Jacquemoud, possono far valere le ragioni loro.

Pertanto io sono di parere che non si debba adottare all'articolo terzo emendamento alcuno. (*Gazz. P.*)

ALBINI. Farò alcune osservazioni le quali potranno avere dei fondamenti per il mio emendamento.

Le osservazioni fatte poc'anzi dal sig. ministro di grazia e giustizia riguardano i gesuiti. Ma mi pare che il sistema tenuto allora in ordine ai beni gesuitici non si possa applicare alle altre corporazioni religiose nè secondo i principii di ragione pubblica nè secondo la pratica osservata nei nostri Stati.

Diffatti osserverò che i gesuiti secondo la loro istituzione non posseggono, ma soltanto i loro collegi, i quali hanno il carattere di stabilimenti ecclesiastici; quindi è applicabile nella massima, che disciolto un corpo morale i beni sono vacanti. Non havvi nessuno che possa avere diritto su di essi, e quindi divengono proprietà dello Stato.

Inoltre è anche da considerare che nel 1778 l'ordine gesuitico era stato soppresso per autorità della Santa Sede, e quindi era una corporazione esistente anche per consenso della Santa Sede; ne viene anche la conseguenza che gli Stati rispettivi per ragione dei beni vacanti diventavano proprietari dei beni che rimanevano senza proprietà.

Ma la ragione è diversa per le altre corporazioni, le quali sono realmente corporazioni ecclesiastiche. Ora in ordine a queste corporazioni io non farò che citare la pratica finora osservata per non allegare ragioni teoriche; ora ogniqualvolta si trattò della soppressione di ordini religiosi il Governo del Re praticò sempre di valersi dei beni di queste corporazioni, di alienarli mediante il consenso della Santa Sede. (*Gazz. P.*)

MONTI. (1) Io mi oppongo formalmente a molte ragioni le quali vennero da taluno emesse a proposito della soppressione progettata dal signor Costa di Beauregard. E benchè possa sostenersi, che l'articolo di cui si tratta non involga una confisca de' beni appartenenti alle corporazioni di cui si tratta; benchè i governi abbiano per ragion suprema, un dominio eminentemente sopra i beni tutti dello Stato, non potrebbero tuttavia i governi variare, come più loro tornerebbe a conto le leggi particolari, che affettano i beni medesimi, o la loro amministrazione.

Ora è stabilito per legge che de' beni ecclesiastici, o spettanti alle corporazioni religiose, non se ne possa far distratto senza speciale licenza della Santa Sede; è pur stabilito per legge e per particolare trattato colla Santa Sede, che in caso di vacanza di detti beni, la loro amministrazione sia devoluta al R. Economato apostolico.

Signori, da alcuni ragionamenti sin qui uditi, si verrebbe a stabilire, che ora nel nostro caso si vogliono manomettere dette leggi, ed infrangere questi speciali trattati. Ora vuole la deferenza e vogliono i riguardi di Governo a Governo, che prima di violare un trattato, o si denunci, o se ne chiegga la cessazione o se ne convenga di comune accordo la mutazione. Così si fece or sono due anni con Metternich: si denunciò al Governo austriaco il trattato, per cui eravamo obbligati a dar libero transito ai sali destinati al Canton Ticino. Se tanto si fece verso l'Austria; perchè in una questione di così supremo momento non si farà lo stesso colla Santa Sede?

Io adunque propongo la quistione pregiudiziale, o si mantengano le leggi vigenti, e si osservino i trattati, ed allora si lasci l'amministrazione di quei beni e di quei fondi presso l'economato; o vogliono mutare quelle leggi, e cambiare quei trattati e allora prima ed avanti ogni cosa si prendano i dovuti concerti colla S. Sede, mantenendo intanto, come di ragione, nel suo pieno vigore il concordato colla S. Sede per cui venne stabilito ne' nostri Stati l'economato apostolico

(*Sten. In.*)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei l'onorevole preopinante di ritenere che io non intendo di fare quest'applicazione nella sua specialità, poichè gli dirò che quello che c'era allora di patrimonio, cioè otto milioni, trovasi ridotto di molto; io ne ho lo stato attivo e passivo dell'attuale asse gesuitico e posso renderlo ostensibile quando occorra.

Io non intendo, dico, darsi identica destinazione, volli unicamente far sentire come il nostro Governo non si dipartiva punto in allora dalle stesse viste; e che nel presente caso non ci sarebbe forse mezzo migliore che di dare facoltà al Governo del Re di disporre di questi beni, destinandoli ad usi di pubblica utilità non discosti da quelle a cui nell'altra epoca furono applicati.

Io credo in questo modo; senza fare quindi dichiarazione esplicita, la quale dichiarazione esplicita temo, e dico temo soltanto perchè non ho nessun dato per soffermarmi su quest'idea, che non sia per riuscire di possibile impaccio in un

(1) Il discorso del deputato Monti fu stampato nel giornale ufficiale del Regno, 24 luglio, N. 187 Supplemento; ma non si sa come vi si frapposero molti errori. Eccone il testo genuino desunto dalla stenografia.